



COMUNE DI FONTANELLATO

COPIA

Delibera di Consiglio Comunale

N. 41

DEL 02/09/2011

OGGETTO: DELIMITAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI SENSI DELL'ART. 12, LEGGE 488/1999 E DELL'ART. 27, LEGGE 388/2000. AGGIORNAMENTO CON VALIDITÀ PER L'ANNO SOLARE 2012.

L'anno **duemilaundici** questo giorno **due** del mese di **settembre** alle ore **18:00** su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunito in adunanza di prima convocazione nella apposita sala del Palazzo Municipale.

Fatto l'appello nominale, all'atto della votazione, risultano:

COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE
ALTIERI DOMENICO	X	
TRIVELLONI FRANCESCO	X	
ORLANDELLI LORELLA	X	
BUSSOLATI VITTORIO	X	
CINQUE DAVIDE	X	
AIMI CRISTIANO		X
GUARESCHI MARIA GRAZIA	X	
BIA MARIAGRAZIA	X	
ALLEGRI BENITO	X	
PAPOTTI ROBERTA	X	
AJOLFI MIRKO	X	
CAPORALI ENRICO	X	
FAROLDI MARCO	X	
	<i>Totale Presenti</i>	12
	<i>Totale Assenti</i>	1

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa **MINGOIA GIUSEPPINA RITA**.

Il dott. **ALTIERI DOMENICO**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre Consiglieri:

GUARESCHI MARIA GRAZIA, PAPOTTI ROBERTA, ORLANDELLI LORELLA



COMUNE DI FONTANELLATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge n° 448 del 23/12/1998, sostituito dall'art. 12, comma 4 della Legge n° 488 del 23/12/1999, relativo alle agevolazioni per il gasolio ed il G.P.L. usati come combustibile per il riscaldamento in particolari zone geografiche;

Visto il DPR 26 agosto 1993, n° 412 che suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dall'ubicazione geografica;

Vista la tabella allegata alla suddetta normativa che individua il Comune di Fontanellato nella fascia climatica "E";

Visto l'art. 4 della Legge 23 novembre 2000 n° 354, contenente disposizioni relative al gasolio e G.P.L. da riscaldamento, nella quale viene definito che per "frazioni di Comuni" devono intendersi le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. 412/93, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse, ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Vista la determina Prot. 26/DCPC/UDC-CM emanata dal Direttore delle Dogane, relativa all'attuazione degli sgravi fiscali su gasolio e G.P.L. usati per il riscaldamento, nella quale si conferma che tale beneficio compete anche agli utenti con serbatoi fissi nella medesima fascia climatica "E", siti in "frazioni" non metanizzate di Comuni metanizzati, purché individuati annualmente con delibera da parte dell'Amministrazione comunale e comunicate al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato;

Richiamate le precedenti delibere di Consiglio Comunale n° 46 del 15/06/2001, n° 96 dell'11/11/2003, n° 75 del 03/11/2004, n° 58 del 30/11/2005, n° 53 del 19/09/2006, n° 65 del 18/09/2007 e n° 54 del 22/08/2008, con le quali sono state individuate le frazioni del Comune non metanizzate ed esterne al centro abitato;

Attesa la necessità di individuare annualmente le suddette abitazioni e frazioni allorquando intervengano mutamenti nello stato di metanizzazione in precedenza attestato;

Vista la planimetria predisposta dall'Ente gestore Salso Servizi s.p.a. di Salsomaggiore Terme (PR), nella quale viene rappresentata l'attuale estensione della rete gas metano, comprese le estensioni effettuate nel periodo intercorso dall'ultima deliberazione (Prot. n° 6246 del 25.07.2011);

Considerato che per zone non metanizzate si devono intendere, all'interno del territorio comunale, tutte le frazioni esterne al centro abitato di cui al seguente elenco con esclusione delle zone già servite dalla rete del metano rappresentate nella citata planimetria, e che per zone già servite dalla rete si devono intendere tutte quelle raggiungibili mediante normale allacciamento (fascia di 10 metri per ogni lato dall'asse della rete):



COMUNE DI FONTANELLATO

1. GHIARA;
2. GRUGNO;
3. ALBARETO;
4. PAROLETTA;
5. CANNETOLO;
6. TOCCALMATTO;
7. CASALBARBATO;
8. PRIORATO;
9. PAROLA;

Ritenuto pertanto opportuno individuare come sopra le frazioni e zone che, in quanto non raggiunte dalla rete distributiva del metano, possono usufruire del beneficio di cui all'art. 8, c. 10, della Legge 448/98 e ribadire che la nozione giuridica di frazione non è da assumersi in senso stretto, ma è invece riferibile a tutte quelle porzioni del territorio comunale non facenti parte del centro abitato;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Dogane di Roma Prot. 3727/V del 24/12/2002, avente per oggetto *“Riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche – termini e validità di adozione della delibera consiliare”*, nella quale si chiarisce, tra l'altro, che onde evitare disagi procedurali, le deliberazioni dei Consigli Comunali hanno validità per l'anno solare successivo;

Visti:

- il D.L. 268/2000;
- la L. 448/2001;
- il D. Lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco e redatta dal Responsabile Storchi;

Visto il parere reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio, arch. Alessandra Storchi, che si esprime favorevolmente circa la regolarità tecnica della presente deliberazione e dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Stefania Ziveri, ha attestato che non viene espresso il parere di regolarità contabile in quanto tale atto non incide sul bilancio comunale;

Componenti assegnati n. 13, presenti e votanti n. 12;

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di prendere atto della normativa vigente in materia di attuazione degli sgravi fiscali per il gasolio ed il G.P.L. usati per il riscaldamento;



COMUNE DI FONTANELLATO

2. Di confermare, relativamente all'anno in corso e quindi con validità per l'anno solare 2012, per tutto quanto esposto in premessa, le seguenti "frazioni" del Comune di Fontanellato non metanizzate, esterne al centro abitato, così come individuate nella planimetria aggiornata, allegata all'originale del presente atto per farne parte integrale:
 1. GHIARA;
 2. GRUGNO;
 3. ALBARETO;
 4. PAROLETTA;
 5. CANNETOLO;
 6. TOCCALMATTO;
 7. CASALBARBATO;
 8. PRIORATO;
 9. PAROLA;

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero per lo Sviluppo Economico, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni sopra riportate ed in specie dell'art. 1, comma 4° della determinazione 23/01/2001 dell'Agenzia delle Dogane.

Successivamente, su richiesta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dare immediatamente corso a quanto sopra disposto;

Componenti assegnati n. 13, presenti e votanti n. 12;

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



COMUNE DI FONTANELLATO

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Presidente
ALTIERI DOMENICO

F.to Il Segretario Comunale
MINGOIA GIUSEPPINA RITA